



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CON RITO CIVILE,
PER LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI E PER UTILIZZO
DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**
 - Art. 2 - Funzioni**
 - Art. 3 - Richiesta della celebrazione di matrimonio civile o della costituzione di unione civile**
 - Art. 4 - Celebrazione di matrimonio civile o costituzione di unione civile richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile**
 - Art. 5 - Matrimonio civile o unione civile con l'ausilio di un interprete**
 - Art. 6 - Formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio civile o alla costituzione dell'unione civile**
 - Art. 7 - Luogo della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione della unione civile**
 - Art. 8 - Calendario ed orario di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile**
 - Art. 9 - Organizzazione del servizio**
 - Art. 10 - Determinazione tariffe per utilizzo dei luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio civile o alla costituzione dell'unione civile**
 - Art. 11 - Allestimento dei luoghi adibiti alla celebrazione e prescrizioni per l'utilizzo**
 - Art. 12 - Servizi non erogati**
 - Art. 13 - Disposizioni finali**
 - Art. 14 - Applicazione del Regolamento e pubblicità**
-
- Modulo A - Modulo per richiesta di prenotazione di matrimonio con rito civile o di costituzione di unione civile**
 - Modulo B - Modulo per comunicazione dati dei testimoni e scelta del regime patrimoniale**

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel rispetto ed in conformità delle disposizioni del vigente Codice Civile, di cui al Capo III – Titolo VI, dall'articolo 106 all'art. 116, e della Legge 20.05.2016, n° 76.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dall'art. 29 della Costituzione Italiana, dal Codice Civile, dalla Legge 20.05.2016, n° 76 e dal vigente Regolamento di Stato Civile: D.P.R. 03.11.2000, n. 396 come modificato ed integrato con D. Lgs.vo 19.01.2017, n° 5.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI

- Il matrimonio civile e la unione civile sono - rispettivamente - celebrato e costituita dal Sindaco o dal Vice-Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato apposito corso o al Segretario Comunale o ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Qualora i nubendi o le parti dell'unione civile intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire l'unione a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile - per la celebrazione dell'evento specifico - alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

ARTICOLO 3 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE O DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- La richiesta di celebrazione di matrimonio in forma civile o di costituzione di unione civile deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda - secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio medesimo (**modulo A**) - sottoscritta da entrambi i nubendi o da entrambe le parti dell'unione civile ed indirizzata al Sindaco.

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data individuata per la celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile e contenere le generalità dei nubendi o delle parti, la data e l'ora di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione.

Ai richiedenti sarà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

Nel caso vi siano più richieste per la stessa data ed ora la priorità sarà determinata in base al numero di protocollo di ricevimento attribuito a ciascuna richiesta.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000. Qualora esse non dovessero avvenire nei termini e nei modi stabiliti dalla legge non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

Per quanto concerne la richiesta di costituzione di unione civile devono essere osservate le

prescrizioni di cui agli artt. 70-bis, 70-ter del Titolo VIII-bis del DPR n° 396/2000, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.t) del D. Lgs.vo 19.01.2017, n° 5.

ARTICOLO 4 – CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE O COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE.

- Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile ovvero dell'art. 70-quater del DPR n° 396/2000 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. t) del D. Lgs.vo n° 5/2017, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile in questo Comune, per motivi di convenienza o necessità rappresentati dai nubendi o dalle parti che intendono unirsi civilmente.

Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli sposi o le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carpaneto Piacentino, con anticipo di almeno 30 giorni, indicando la data e l'ora scelta nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

I nubendi o le parti richiedenti dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- atto di delega;
- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio.

ARTICOLO 5 – MATRIMONIO CIVILE O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

- Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora i medesimi non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000 come modificato ed integrato con D. Lgs.vo n° 5/2017, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a proprie spese.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

ARTICOLO 6 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile, dovranno essere presenti - oltre ai nubendi o alle parti richiedenti - due testimoni maggiorenni - uno per parte -, anche parenti dei richiedenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione, dovranno essere comunicate all'Ufficio di Stato Civile le generalità dei testimoni, mediante compilazione di apposito modulo (**modulo B**) corredato da fotocopia del documento di identità in corso di validità dei medesimi.

Con lo stesso modulo dovrà altresì essere indicato il regime patrimoniale scelto.

In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti richiedenti l'unione civile devono comunicare la variazione entro e non oltre 48 ore prima della celebrazione o costituzione.

ARTICOLO 7 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O DELLA COSTITUZIONE DELLA UNIONE CIVILE

- Secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice Civile il matrimonio civile si celebra pubblicamente nella Casa Comunale, che per il Comune di Carpaneto Piacentino è sita nel Capoluogo, Piazza XX Settembre, 1.

Sono individuati dall'Amministrazione Comunale quali luoghi idonei alla celebrazione del matrimonio con rito civile o alla dichiarazione di costituzione di unione civile: la Sala Consiliare, la Sala Giunta, la Sala BOT ed il cortile del Palazzo comunale.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 03.11.2000, n°396 e s.m. l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'istituzione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, di uno o più separati Uffici di Stato Civile esterni alla Casa comunale, purchè rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente, idonei alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile.

L'utilizzo di tali luoghi ulteriori non deve comportare, in alcun caso, oneri o esborsi a carico dell'Ente.

La collocazione della celebrazione sarà determinata in base alla scelta dei nubendi o delle parti richiedenti l'unione civile ed in funzione del numero dei partecipanti alla medesima.

Solo nei casi di impedimento previsti - rispettivamente - dall'art. 110 del Codice Civile e dagli artt. 70-novies e 70-decies del DPR. n° 396/2000, come introdotti dall'art. 1 comma 1 lett. t) del D. Lgs.vo n° 5/2017, la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile può avvenire fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'Ufficiale di Stato Civile con congruo anticipo.

ARTICOLO 8 – CALENDARIO ED ORARIO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, si svolge - di norma - durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, che si articola dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; nella giornata di sabato potrà avvenire anche al di fuori dell'orario d'ufficio, nelle ore pomeridiane e precisamente dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La celebrazione o costituzione dell'unione è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o di suo delegato nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, del luogo richiesto.

Fatta eccezione per quanto stabilito al precedente comma non è prevista la celebrazione o la costituzione di unione in orari diversi o giorni festivi.

Previa domanda degli interessati, per particolari esigenze debitamente motivate e sempre salvo verifica della disponibilità dell'Ufficiale celebrante e dei luoghi, sarà possibile derogare alle suddette prescrizioni.

Le celebrazioni di matrimonio ovvero le costituzioni di unione civile sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività :

- 1 e 6 gennaio;
- Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 8 – 25 – 26 dicembre;

e nelle seguenti altre giornate:

- 9 agosto (festa del Santo Patrono);
- 16 agosto;
- 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
- sabato e domenica concomitanti con le consultazioni elettorali.

ARTICOLO 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- L'ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita ai luoghi destinati alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento con l'Ufficio preposto, al fine di non interferire con eventuali altre attività istituzionali.

La richiesta relativa all'utilizzo del luogo di celebrazione deve essere inoltrata da parte degli interessati - mediante compilazione di apposito modulo (lo stesso **modulo A** menzionato all'art. 3) - all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

L'Ufficio di Stato Civile accerterà la disponibilità dei luoghi e del Sindaco, o di un suo delegato, e darà comunicazione ai nubendi o alle parti dell'unione della conferma di prenotazione ovvero delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta gli interessati dovranno provvedere ad effettuare il versamento – ove previsto – di eventuale tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale per l'utilizzo del luogo prescelto producendo ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

La prenotazione del luogo non sarà – quindi - effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa stabilita.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Carpaneto P.no o mediante i canali di pagamento "*pago PA*" con indicazione della causale "*prenotazione luogo per matrimonio civile/unione civile*".

Il mancato pagamento di quanto eventualmente previsto entro il termine sopra indicato, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO DEI LUOGHI DESTINATI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- Per la celebrazione del matrimonio civile ovvero per la costituzione dell'unione civile presso uno dei luoghi del Palazzo Municipale o uno dei luoghi che potranno essere ulteriormente individuati dalla Giunta Comunale, come specificato all'art. 7 del presente provvedimento, è previsto il pagamento di una tariffa, nell'importo vigente al momento della celebrazione, stabilita dalla Giunta Comunale in modo diversificato in funzione:

- della residenza o meno nel Comune di Carpaneto P.no di almeno uno dei nubendi o delle parti dell'unione,
- dello spazio prescelto in cui svolgere la cerimonia,
- dei giorni e degli orari di celebrazione.

Le tariffe in questione hanno natura di rimborso forfettario al fine di fronteggiare le spese di gestione e per consumi e sono determinate tenendo conto dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali: approntamento e pulizia pre e post cerimonia, riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica e del costo del personale impegnato nell'espletamento del servizio.

Dette tariffe potranno essere aggiornate dalla stessa Giunta Comunale con propria deliberazione.

ARTICOLO 11 – ALLESTIMENTO DEI LUOGHI ADIBITI ALLA CELEBRAZIONE E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

- I luoghi di cui all'art. 7 del presente Regolamento messi a disposizione dall'Amministrazione comunale per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili, sono concessi con gli arredi ivi presenti.

I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire il luogo individuato con ulteriori arredi e addobbi che dovranno essere tempestivamente rimossi – sempre a cura dei richiedenti – al termine della cerimonia.

Per quanto concerne lo spazio esterno individuato allo stesso art. 7 quale possibile luogo di celebrazione (cortile del Palazzo Municipale), l'allestimento – comprensivo degli arredi necessari – è a totale carico dei richiedenti.

Il luogo prescelto dovrà comunque essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione.

Il Comune di Carpaneto Piacentino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Non è in alcun modo consentito disporre dei luoghi del Palazzo comunale per attività diverse dall'espletamento del negozio, come, a mero titolo di esempio: rinfreschi, catering, ricevimenti.

Nel caso di utilizzo delle sale per la cerimonia è severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, petali o altro materiale all'interno delle medesime.

E' consentito, come segno bene augurante, lanciare agli sposi petali di fiori o moderate quantità di riso esclusivamente all'esterno del perimetro del Palazzo comunale ed in modo da non creare situazione di pericolo per soggetti terzi che necessitano di accedere alla Sede Comunale.

A tal fine, i nubendi o le parti dell'unione richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.

Qualora venga disattesa la disposizione enunciata al settimo comma del presente articolo, sarà addebitata agli interessati la somma di Euro 50,00 a titolo di contributo per spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Per le celebrazioni in luoghi esterni alla Casa Comunale, i nubendi o le parti dell'unione civile provvederanno ad interpellare direttamente i referenti della struttura prescelta per l'assunzione di accordi in ordine all'allestimento, alla pulizia del luogo e ad altre esigenze di carattere logistico-organizzativo inerenti la cerimonia

ARTICOLO 12 – SERVIZI NON EROGATI

- Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale dell'eventuale somma corrisposta, se prevista.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto non espressamente analizzato e indicato nel presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile,
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come aggiornato con D. Lgs.vo 19 gennaio 2017, n° 5;
- la Legge 20 maggio 2016, n° 76,

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.,
- lo Statuto Comunale.

ARTICOLO 14 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - PUBBLICITA’

- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che ne dispone la approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Lo stesso Regolamento sarà pubblicato – oltre che all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente – all’indirizzo www.comune.carpaneto.pc.it – nella sezione “amministrazione trasparente”, al fine di assicurarne la conoscibilità e l’accesso da parte di chiunque, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e del D. Lgs.vo 14.03.2013, n. 33 e s.m.